



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° X / 2513

Seduta del 17/10/2014

---

Presidente

**ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*

VALENTINA APREA

VIVIANA BECCALOSI

SIMONA BORDONALI

PAOLA BULBARELLI

MARIA CRISTINA CANTU'

CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI

GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA

MARIO MELAZZINI

MAURO PAROLINI

ANTONIO ROSSI

CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Maria Cristina Cantù

Oggetto

PRIMA ATTUAZIONE DELLA L.R. 24 GIUGNO 2014, N. 18 "NORME A TUTELA DEI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI, IN CONDIZIONE DI DISAGIO, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI". DETERMINAZIONI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Rosella Petrali

Il Direttore Generale Giovanni Daverio

L'atto si compone di 26 pagine

di cui 21 pagine di allegati

parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**VISTE** le leggi regionali:

- ✓ 6 settembre 1976, n. 44 "Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia" ed in particolare:
  - ✓ art. 1, comma 2 che, tra le finalità del consultorio, prevede il perseguimento dell'armonico sviluppo delle relazioni familiari nonché dei rapporti genitori-figli;
  - ✓ art. 2, comma 8 che prevede che il servizio, tra le prestazioni, garantisca in particolare l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia anche in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151;
- ✓ 6 dicembre 1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" ed in particolare l'art. 2, comma 1 che individua, tra gli obiettivi, la tutela del benessere di tutti i componenti della famiglia con particolare riguardo alle situazioni che possono incidere negativamente sull'equilibrio psico fisico di ciascun componente;
- ✓ 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori" ed in particolare l'art. 3 che, al fine di favorire il benessere e la tutela del minore, prevede che la Regione possa anche sostenere progetti e sperimentazioni di interesse regionale;

**VISTA**, in particolare, la legge regionale n. 18 del 24 giugno 2014 "Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori", che, nel riconoscere l'importanza del ruolo genitoriale ed al fine di garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa, definisce gli interventi di sostegno e tutela a favore dei genitori separati o divorziati, con figli minori, o con figli maggiorenni portatori di disabilità grave;

**DATO ATTO** altresì che, con la legge regionale sopracitata, Regione Lombardia sviluppa un'attenzione complessiva e specifica al fenomeno della rottura dei legami matrimoniali, che, oltre alla disgregazione affettiva, comporta la riorganizzazione delle risorse economiche, prima riferite ad un unico nucleo familiare e ora frazionate tra i diversi componenti della famiglia;



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

**RICHIAMATA** la D.C.R. 9.7.2013 n. 78: “Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura”, in cui è prevista, tra l'altro, una priorità a sostegno dei coniugi separati con difficoltà sociali ed economiche, specialmente in caso di presenza di figli minori;

**RICHIAMATE** altresì le DDGR n. 144/2013 e 1501/2014 con cui sono state sperimentate le misure di sostegno a favore dei genitori separati con figli minori su tutto il territorio lombardo e che sono state propedeutiche alla approvazione della legge;

**VISTI** gli esiti della sperimentazione e le risultanze emerse dal territorio, tramite relazioni dettagliate da parte delle Aziende sanitarie locali, descritti nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e da cui emergono i punti di forza e le criticità del primo anno di sperimentazione dell'iniziativa;

**RITENUTO**, pertanto, in attuazione della L.R. n. 18/2014 ed alla luce degli esiti della sperimentazione di cui al precedente punto di individuare i requisiti di accesso, i criteri di valutazione delle domande e le modalità operative per la gestione del fondo a sostegno dei genitori separati e divorziati con figli minori, così come definiti nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**RITENUTO** che, per la presa in carico integrata dei genitori separati o divorziati sia affidata alle ASL la regia del percorso che dovrà comunque essere attuata in stretta collaborazione con gli Enti locali del territorio;

**RITENUTO** di destinare alla realizzazione degli interventi economici a sostegno dei genitori risorse per € 2.000.000,00 nei tempi e modi di cui ad allegato B, disponibili sul capitolo 12.07.104.10518 del bilancio regionale 2014;

**STABILITO** che le risorse saranno assegnate alle ASL sulla base del numero delle domande pervenute nella fase di sperimentazione dell'iniziativa e sulla base del numero di separazioni e divorzi effettivi registratesi nel territorio di ogni ASL, riferito all'ultimo censimento Istat;

**DATO ATTO** che con Comunicato regionale 12 agosto 2014, pubblicato sul BURL N. 34 del 20 agosto 2014, è stata indetta procedura aperta, ai sensi dell'art. 55,



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, in forma aggregata, per l'affidamento del servizio di tesoreria della Regione Lombardia;

**CONSIDERATO** che tale bando di gara prevede tra l'altro che l'aggiudicatario del servizio di tesoreria, quale servizio aggiuntivo, sia tenuto ad emettere le carte prepagate per le iniziative regionali di sostegno alle famiglie, in attuazione delle politiche di intervento previste nel programma regionale di sviluppo e che con l'aggiudicatario verrà stipulata una convenzione di durata quinquennale che avrà decorrenza dal 01.01.2015;

**RITENUTA** la necessità di adottare successivi ed ulteriori provvedimenti attuativi della presente iniziativa che tengano conto del passaggio dall'attuale sistema di emissione di carte prepagate a quello effettuato per il tramite del Tesoriere aggiudicatario della gara sopracitata, in maniera tale da non creare disfunzioni ai beneficiari della presente iniziativa;

**RITENUTO** altresì di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato il riparto delle risorse assegnate alle ASL ed i provvedimenti attuativi per l'erogazione dei contributi a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori;

**STABILITO** di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Regione Lombardia, nelle pagine della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, nonché nelle pagine di trasparenza, ai sensi del D.lgs 33/2013;

**VISTA** la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

**All'unanimità** dei voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

per quanto in premessa esplicitato:

1. di approvare i requisiti di accesso, i criteri di valutazione delle domande e le



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

- modalità operative per la gestione del fondo a sostegno dei genitori separati o divorziati, in attuazione della legge regionale 18/2014, di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che i contenuti di cui al precedente punto 1, sono stati elaborati in relazione agli esiti della sperimentazione effettuata ai sensi delle DDGR n. 144/2013 e n. 1501/2014, così come specificato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di destinare - in fase di prima applicazione della legge di cui al precedente punto 1 - alla realizzazione degli interventi economici a sostegno dei genitori separati o divorziati, risorse per € 2.000.000,00, disponibili sul capitolo 12.07.104.10518 del bilancio regionale 2014 e che le risorse saranno assegnate alle ASL sulla base del numero delle domande pervenute nella fase di sperimentazione dell'iniziativa e sulla base del numero di separazioni e divorzi effettivi registratesi nel territorio di ogni ASL, riferito all'ultimo censimento Istat;
  4. di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato il riparto delle risorse assegnate alle ASL e l'adozione dei provvedimenti attuativi per l'erogazione dei contributi a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori;
  5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito della Regione Lombardia, nelle pagine della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, nonché nelle pagine di trasparenza ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

IL SEGRETARIO  
FABRIZIO DE VECCHI

## I risultati della sperimentazione

### Indice

<i>Premessa</i> .....	2
1. I numeri della sperimentazione .....	3
2. Misure complementari di sostegno alla sperimentazione.....	9
3. Evidenze emerse dal territorio .....	10

### ***Premessa***

In Lombardia nel 2012<sup>1</sup> si sono verificate 14.708 separazioni (di cui 12.752 con rito consensuale) e 10.020 divorzi, di cui 8.277 (82,6%) con rito consensuale; il 50% delle separazioni legali vede almeno un figlio minore affidato e il 90,1% sono stati affidati a entrambi i genitori. In caso di divorzio, il 35,7% vede almeno un figlio minore affidato e il 75% sono stati affidati a entrambi i genitori.

È necessario considerare come i provvedimenti a favore del minore e del coniuge ritenuto più debole, stabiliti in sede di separazione/divorzio, possono determinare situazioni di fragilità, anche economica.

Inoltre i genitori possono trovarsi altresì in situazione di difficoltà rispetto all'esercizio della loro funzione genitoriale ed educativa e presentare la necessità di un sostegno psicologico e sociale anche a protezione del diritto del minore alla bigenitorialità.

Con la DGR n.144 del 17 maggio 2013, l'Assessorato Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato ha introdotto un "fondo" indirizzato al supporto dei genitori legalmente separati, con figli minori ed in condizioni di grave disagio economico, e finalizzato alla tutela del diritto del minore ad una crescita armonica e serena e all'accompagnamento della coppia nella ridefinizione del loro ruolo genitoriale nella fase di separazione. Tale deliberazione è stata propedeutica all'approvazione della legge regionale 24 giugno 2014, n.18, che, nel riconoscere l'importanza del ruolo genitoriale ed al fine di garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa, definisce gli interventi di sostegno e tutela a favore dei genitori separati o divorziati, con figli minori, o con figli maggiorenni portatori di handicap grave.

---

<sup>1</sup> Dati Istat- ultima rilevazione disponibile


## 1. I numeri della sperimentazione

Il Fondo a sostegno dei genitori separati ha messo a disposizione su tutto il territorio lombardo, tra Luglio 2013 ed Agosto 2014, 4 milioni di euro.


<b>Fondi stanziati per ASL</b> (Fondi stanziati in €, beneficiari in n. ; Luglio 2013 – Agosto 2014)		
ASL	Totale complessivo	
	Stanziato (€)	Beneficiari* (n.)
BG	448.837	187
BS	493.281	206
Co	224.995	94
Cr	152.304	63
Lc	141.644	59
Lo	84.302	35
Mn	166.182	69
Mi	634.377	264
Mi1	383.503	160
Mi2	246.556	103
MB	346.021	144
PV	210.603	88
So	72.887	30
Va	346.608	144
Vcm	47.903	20
<b>TOTALE</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.667</b>

\*.numero di potenziali beneficiari di 6 rate: il valore non rappresenta il numero di beneficiari effettivi

Tra luglio 2013 e il 31 agosto 2014 hanno beneficiato dell'iniziativa 1.461 genitori separati e il 53% dei progetti sono state chiusi. Emerge altresì che l'85% dei beneficiari sono state madri. Analizzando la distribuzione territoriale dei progetti, emerge come il 50% del totale, pari a 729 risiedano in sole 4 ASL: Milano, Milano, Brescia e Bergamo.





La fascia di età che ha beneficiato maggiormente del fondo, sia nel 2013 sia nel 2014 è quella tra i 41 e i 50 anni, che raccoglie in media più del 50% dei casi.



Nel passaggio da 2013 a 2014 la percentuale di beneficiari di cittadinanza italiana scende dal 91,3% al 88,6%. Si evidenzia come più dell'84% dei beneficiari siano madri.

Il maggiore accesso alla misura, da parte delle madri, deriva dal fatto che queste raggiungono con più facilità la rete consultoriale e dal fatto che in fase sperimentale non venivano presi in considerazione elementi determinanti nell'individuazione della reale condizione socio-economica dei richiedenti, introdotti dalla l.r. 18/2014, quali l'assegno di mantenimento del coniuge e dei figli e la perdita della disponibilità della casa familiare.




Al fine di meglio comprendere il profilo delle persone che hanno avuto l'approvazione del progetto individuale, è stato loro proposto un questionario di carattere socio economico contenente rilevanti informazioni in merito alla situazione familiare ed economica specifica. Dall'analisi dei questionari restituiti, si è rilevato che:

- circa il 53% delle richieste conseguentemente alle difficoltà economiche che colpiscono il coniuge dopo la separazione;
- circa il 38% dei richiedenti non è attivo nel mercato del lavoro;
- Il 65% dei richiedenti è lo stesso genitore che ha diritto all'assegno di mantenimento; nel 71% dei casi l'importo di questo assegno è inferiore a 800 euro;
- tra coloro che hanno diritto a ricevere l'assegno di mantenimento, il 47% non lo riceve o lo riceve solo saltuariamente;
- la maggior parte dei richiedenti vive in una casa di proprietà sua o dell'ex partner; la separazione tra gli ex partner è avvenuta per il 67% per via consensuale;
- i soggetti dichiarano di mantenere nella larga maggioranza dei casi un buon rapporto con i propri figli, mentre con l'ex partner in un caso su due il rapporto è o assente o conflittuale;
- circa il 40% dei richiedenti non ha usufruito, prima di richiedere il contributo, di nessun altro servizio; di coloro che invece hanno usufruito di ulteriori contributi economici, circa la metà ha ricevuto complessivamente un importo inferiore a 500 euro (es. dote scuola e bonus gas e elettricità);
- tra i servizi non economici che vengono richiesti tra coloro che partecipano al Fondo Genitori separati, quelli maggiormente richiesti sono il sostegno psicologico e alla genitorialità.

### Motivo della richiesta


(%; 2013-2014)



- Difficolta' economica conseguente alla separazione
- Difficolta' economica
- Difficolta' economica dovuta alla perdita dell'occupazione
- Altro
- Presenza di debiti pregressi
- Supporto per il pagamento degli alimenti

### Situazione Lavorativa dei richiedenti


(%; 2013-2014)



- Occupato/a
- Disoccupato/a
- Lavoratore saltuario
- Inoccupato
- Altro
- In cassa integrazione

### Situazione assegni di mantenimento


(%; 2013 - 2014)



■ Aventi diritto al percepimento ■ Tenuti al versamento  
■ Non dichiarato ■ Non previsto

### Importo assegni di mantenimento


(%; 2013 - 2014)



■ 0 - 400 ■ 400 - 800 ■ Non dichiarato  
■ 800 - 1500 ■ Oltre 1500

### Situazione aventi diritto ad assegni di mantenimento


(%; 2013 - 2014)



■ Ricevuto regolarmente dall'ex-coniuge  
■ Non ricevuto (anche se previsto) dall'ex-coniuge  
■ Ricevuto saltuariamente dall'ex-coniuge

### Situazione tenuti al versamento di assegni di mantenimento


(%; 2013 - 2014)



■ Non versato (anche se previsto) all'ex-coniuge  
■ Versato regolarmente all'ex-coniuge  
■ Versato saltuariamente all'ex-coniuge

### Situazione abitativa del richiedente


(%; 2013 - 2014)



- Abitazione di proprietà/Assegnatario di proprietà
- Alloggio in affitto
- Cospite presso parenti/amici
- Alloggio in unità abitative a canone agevolato
- Non dichiarato
- Senza fissa dimora

### Conclusione della separazione


(%; 2013 - 2014)



- Consensuale
- Giudiziale
- Non dichiarato

### Rapporto con l'ex partner


(%; 2013 - 2014)



- Conflittuale
- Non conflittuale
- Assente
- Non dichiarato

### Rapporto con i figli


(%; 2013 - 2014)



- Collaborativi
- Non dichiarati
- Conflittuali
- Assenti


## 2. Misure complementari di sostegno alla sperimentazione

La misura messa in atto ha consentito altresì di individuare il “portafoglio” di tutti gli interventi pubblici usufruiti dai beneficiari della misura. Ciò ha permesso di controllare e integrare le diverse tipologie di interventi, evitando duplicazioni di azioni e garantendo una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse. Qui di seguito le percentuali di utilizzo dei servizi complementari al sostegno economico dato.



### 3. Evidenze emerse dal territorio

Tramite il fondo di sostegno ai Genitori separati, nel territorio regionale sono stati attivati, come già detto, complessivamente circa 1.500 progetti, attraverso la collaborazione attiva di 144 tra consultori pubblici e privati accreditati, che hanno anche sostenuto le mamme e i papà in stato di fragilità economica ed emotiva con un importante impegno.



L'esperienza condotta ha rilevato elementi di interesse da potenziare in una fase di prosecuzione delle attività, ma anche alcune criticità da meglio indirizzare al fine di ottimizzare la misura in un'ottica di stabilizzazione.

Di seguito vengono evidenziati gli aspetti più rilevanti emersi dalla lettura dei progetti personalizzati approvati:

- difficoltà economiche connesse a condizioni di precarietà lavorativa generate dalla situazione di crisi economica;
- donne casalinghe prive di fonti di reddito; donne con lavori saltuari o part-time, non regolarizzati ecc...;
- difficoltà abitative o sfratto esecutivo per gravosità delle spese di affitto/rate mutuo (sia delle madri sia dei padri);
- debiti per dipendenza da gioco (padre) che hanno determinato la crisi coniugale;
- mancato/irregolare versamento dell'assegno di mantenimento per i figli da parte del padre per difficoltà economiche, oppure in seguito ad un allontanamento con la rinuncia ad esercitare il ruolo genitoriale;
- conflittualità di coppia, che nei casi più gravi implica anche la presa in carico del minore da parte del Servizio Tutela Minori;
- difficoltà nei rapporti tra padre e figli con tensioni e rifiuto di questi ultimi nei confronti del il/la nuovo/a partner/convivente;
- difficoltà comunicative e relazionali tra genitori nel concordare linee comuni sul piano educativo e nel rispettare gli accordi stabiliti;

- difficoltà comportamentali dei minori a scuola e in famiglia;
- assenza di una rete familiare di sostegno – difficoltà nell'organizzazione quotidiana di vita da parte del genitore con cui i figli convivono;
- presenza di minori affetti da forme di disabilità fisica e/o psichica (in carico ai servizi di NPI) che comportano carichi di cura impegnativi.

Complessivamente, l'esperienza del fondo di sostegno ai genitori separati ha avviato un processo di sensibilizzazione sia ai temi della genitorialità sia alla mediazione familiare, cosa che, in particolar modo, ha migliorato la collaborazione attiva di soggetti plurimi finalizzata alla presa in carico integrata dei genitori. Si è potuto inoltre riscontrare come l'attuazione del progetto personalizzato abbia sollecitato la coppia ad un percorso costruttivo diminuendo le conflittualità. Inoltre la partecipazione di più soggetti istituzionali alla realizzazione del progetto individualizzato, attraverso risposte specifiche ai bisogni, ha permesso un accrescimento delle relazioni tra organismi pubblici e privati e cittadini che è alla base di un'organizzazione del lavoro integrata e coordinata.

In particolare sono emersi i seguenti elementi di successo dell'iniziativa:

- rilevazione della diversa appartenenza culturale, ambientale e sociale che influenza la modalità di accesso alla misura, anche a fronte di grave conflittualità e disagio familiare per entrambi i membri della coppia genitoriale;
- incentivazione alla presa in carico di situazioni fragili e, in alcuni casi, ad alto rischio che diversamente non si sarebbero rivolte ai servizi, consentendo di sensibilizzare i genitori rispetto a tutte le problematiche (non solo quella economica) che a seguito di una separazione possono ricadere sulla coppia genitoriale e sui figli, prospettando aiuti e supporti;
- maggiore disponibilità della coppia genitoriale a svolgere un ruolo attivo in funzione del perseguimento degli obiettivi concordati in fase di sottoscrizione del Patto di corresponsabilità;
- maggiore raccordo dei consultori con i servizi sociali comunali, la cui mancanza compromette la possibilità di costruzione di un progetto che sia di reale riscatto dalla condizione di disagio.

Tuttavia sono emersi, come già detto, anche elementi critici che sono stati considerati nella definizione delle nuove modalità operative ai sensi della L.R. n. 18/2014 quali in particolare:

- disorganicità della gestione del processo legato all'accoglimento e alla valutazione delle domande da parte dei consultori;
- disomogeneità applicative dei criteri relativi alla predisposizione dell'elenco degli aventi diritto;
- difficoltà di selezionare le domande in base al livello di disagio manifestato;
- limiti derivanti dall'iniziativa a "sportello";
- difficoltà di misurare la condizione di reale disagio socio-economico del beneficiario, conseguente al fatto che in sede di sperimentazione non si sono valutati alcuni elementi che rendono determinante la condizione di difficoltà economica, quali ad esempio il versamento dell'assegno di mantenimento del coniuge e dei figli e l'onere che lo stesso deve sostenere per le spese di affitto/mutuo conseguente alla perdita della disponibilità della casa familiare.

## Modalità operative per la gestione del fondo

### Indice

1. Premessa .....	2
2. Risorse .....	2
3. Requisiti di accesso .....	3
4. Modalità di presentazione delle domande e risorse assegnate .....	3
5. Criteri di valutazione .....	5
6. Progetto personalizzato .....	7
7. Compiti delle ASL .....	8
8. Compito dei consultori pubblici e privati, accreditati e a contratto .....	9
9. Compito degli Enti Locali.....	10
10. Compiti del destinatario .....	10
11. Modalità di gestione.....	10

## 1. Premessa

Con la legge regionale n. 18 del 24 giugno 2014 "Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori" Regione Lombardia sviluppa un'attenzione complessiva e specifica al fenomeno della rottura dei legami matrimoniali, che, oltre alla disgregazione affettiva, comporta la riorganizzazione delle risorse economiche, prima riferite ad un unico nucleo familiare e ora frazionate tra i diversi componenti della famiglia.

Le principali novità introdotte dalla legge regionale 18/2014, rispetto ai criteri messi in campo in fase di sperimentazione, si possono riassumere nei seguenti elementi:

Destinatari: alla categoria di coniugi separati, la l.r. 18 aggiunge "...i divorziati in condizioni di disagio sociale ed economico, con figli minori, o con figli maggiorenni portatori di handicap grave...". La legge, introducendo anche il tema dei figli maggiorenni portatori di disabilità grave, ha inteso recepire quanto previsto dalle normative generali a tutela delle persone con disabilità e dal Codice civile art. 337 septies, secondo comma, che afferma che ai figli maggiorenni portatori di disabilità grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Interventi: la legge prevede interventi, oltre che di natura economica, anche di sostegno abitativo, di assistenza e mediazione familiare.

Esclusioni: l'articolo 2 della legge prevede che siano esclusi dall'applicazione della legge:

- i coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e mantenimento dei figli;
- i soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla L. n. 38/2009, nonché per delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

## 2. Risorse

Per la fase di prima applicazione della legge, le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di sostegno a favore dei genitori separati e divorziati ammontano complessivamente a 2 milioni di euro del bilancio regionale 2014. Le risorse sono da ripartirsi tra le ASL in base al numero delle domande pervenute nel corso della sperimentazione e sulla base del numero di separazioni e divorzi effettivi registratisi nel territorio di ogni ASL, riferiti all'ultimo censimento Istat.

Le ASL autorizzano la spesa massima di € 2.400 per ogni progetto personalizzato di aiuto al genitore pari a € 400 per un massimo di 6 mesi.

Il contributo è erogato ad uno solo dei genitori, quello più fragile, identificato a mezzo dell'ISEE più basso e della graduatoria risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione di cui al punto 5.

Il contributo economico regionale è da intendersi quale intervento che va ad aggiungersi all'insieme di interventi e servizi che, a cura dei diversi enti pubblici e privati, vengono

erogati per il sostegno alle situazioni di particolare fragilità legate al periodo della separazione e divorzio.

### **3. Requisiti di accesso**

L'accesso alla misura è vincolato alla contestuale presenza dei seguenti requisiti alla data di presentazione della richiesta:

- essere in stato di separazione legale da non più di due anni;
- essere divorziati da non più di un anno purché non siano decorsi più di 5 anni dalla data della sentenza di separazione o dall'omologazione degli accordi di separazione consensuale;
- con figli nati dall'unione dei coniugi che richiedono il beneficio, oppure adottati durante il matrimonio, minori o maggiorenni portatori di disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992;
- essere residenti in Regione Lombardia da almeno cinque anni continuativi al momento della domanda;
- essere destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, ex art. 708 codice di procedura civile, emessi dall'Autorità giudiziaria, che ne disciplinano gli impegni economici e/o patrimoniali;
- dimostrare una situazione di disagio economico mediante attestazione ISEE uguale od inferiore ad € 12.000; tale soglia potrà essere ridefinita con provvedimento della Direzione Generale competente in occasione dell'entrata in vigore del provvedimento attuativo del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013.

In fase di prima applicazione non possono presentare domanda coloro che hanno già ottenuto il contributo in fase di sperimentazione.

Sono altresì esclusi dall'applicazione della presente delibera e dalla possibilità di usufruire dei benefici ad essa connessi:

- i coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e di mantenimento dei figli;
- i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

### **4. Modalità di presentazione delle domande e risorse assegnate**

Il richiedente deve presentare la domanda ai consultori aderenti all'iniziativa che fanno capo alla ASL competente per territorio, in relazione alla residenza degli interessati.

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso da parte delle ASL e per i successivi 30 giorni. Se tale termine cadesse in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo.

Alla domanda di contributo devono essere allegati i seguenti documenti di attestazione dei requisiti di accesso:

- copia della sentenza di separazione o del provvedimento di omologazione degli accordi di separazione consensuale, ovvero provvedimenti ex art. 708 codice di procedura civile;
- sentenza di divorzio;

- dichiarazione, contestuale all'istanza, di risiedere da almeno 5 anni consecutivi in Lombardia.

Il disagio economico deve essere dimostrato attraverso attestazione ISEE del nucleo familiare, eventualmente integrata da idonea documentazione che consenta la definizione della condizione di difficoltà economica nell'anno di richiesta del contributo. L'integrazione documentale dovrà essere ritenuta indispensabile solo nel caso in cui l'attestazione ISEE – in quanto relativa all'annualità precedente fino all'approvazione dei nuovi criteri di calcolo – risulti superiore alla soglia prevista, ma non congruente con la condizione economica riscontrabile all'atto della richiesta del contributo, in ragione di una o più circostanze. In questo caso il punteggio da attribuire per la tabella ISEE, di cui al paragrafo 5, sarà commisurato al valore di € 12.000.

La documentazione integrativa dell'ISEE deve riguardare:

- a. attestato di disoccupazione;
- b. licenziamento o cessazione di un contratto a tempo determinato di natura subordinata od assimilabile, di durata superiore ai sei mesi;
- c. attestazione dell'ammontare della quota di mutuo o di affitto per l'alloggio attribuito al genitore presso cui non dimorano i figli;
- d. attestazione di sospensione collettiva del lavoro o mobilità che coinvolga il genitore lavoratore;
- e. inserimento del lavoratore nelle liste di mobilità individuale o collettiva o in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria (con riduzione oraria superiore al 30%);
- f. in caso di persona occupata, ultime buste paga del lavoratore/lavoratrice;
- g. copia dell'eventuale lettera di licenziamento, sospensione collettiva in Cassa Integrazione o Mobilità;
- h. attestazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento prescritto dal Tribunale;
- i. ogni altra documentazione che dimostri il disagio economico.

## 5. Criteri di valutazione

Fatto salvo quanto indicato ai punti precedenti, le graduatorie saranno formate sulla base dei seguenti punteggi:

- **TABELLA A: ISEE.** Si attribuiranno punteggi da zero a 24 in base al valore dell'ISEE

TABELLA A: PUNTEGGIO SU VALORE ISEE		
Intervallo	Valore ISEE	Punteggio da assegnare
Pari a	0	24
Fino a	€ 500	23
Fino a	€ 1.000	22
Fino a	€ 1.500	21
Fino a	€ 2.000	20
Fino a	€ 2.500	19
Fino a	€ 3.000	18
Fino a	€ 3.500	17
Fino a	€ 4.000	16
Fino a	€ 4.500	15
Fino a	€ 5.000	14
Fino a	€ 5.500	13
Fino a	€ 6.000	12
Fino a	€ 6.500	11
Fino a	€ 7.000	10
Fino a	€ 7.500	9
Fino a	€ 8.000	8
Fino a	€ 8.500	7
Fino a	€ 9.000	6
Fino a	€ 9.500	5
Fino a	€ 10.000	4
Fino a	€ 10.500	3
Fino a	€ 11.000	2
Fino a	€ 11.500	1
Fino a	€ 12.000	0

- **TABELLA B: MANTENIMENTO.** Al punteggio relativo al valore ISEE verrà aggiunto o sottratto il punteggio secondo la tabella allegata.

TABELLA B: PUNTEGGIO DEL MANTENIMENTO		
Punteggio su assegno incassato per il mantenimento dei figli	Valore assegno	Punteggio su assegno corrisposto al coniuge e per il mantenimento dei figli
0	0	0
-1	Da € 0 a 100	1
-2	Da € 100 a 200	2
-3	Da € 200 a 300	3
-4	Da € 300 a 400	4
-5	Da € 400 a 500	5
-6	Da € 500 a 600	6
-7	Da € 600 a 700	7
-8	Da € 700 a 800	8
-9	Da € 800 a 900	9
-10	Da € 900 a 1.000	10
-11	Da € 1.000 a 1.100	11
-12	Da € 1.100 a 1.200	12

Il punteggio in detrazione di cui alla precedente tabella non si applica nel caso in cui il genitore autocertifica di non percepire effettivamente l'assegno di mantenimento o nel caso non venga corrisposto regolarmente.

- **TABELLA C: CASA e LAVORO.** Verranno altresì attribuiti punteggi aggiuntivi in base alle situazioni sotto elencate.

TABELLA C: CASA E LAVORO	
Condizione del richiedente	Punteggio assegnato
<b>Condizione abitativa</b>	
• Ingiunzione di sfratto non motivata da pregressa morosità;	3
• Situazione di morosità (affitto, mutuo) conseguente alla perdita del lavoro non volontaria	2
• Attestazione da parte del richiedente di spese per affitti e mutui in corso fino a € 200/mese a seguito della perdita della disponibilità dell'abitazione familiare	1
• Attestazione da parte del richiedente di spese per affitti e mutui in corso da € 201 a 400/mese a seguito della perdita della disponibilità dell'abitazione familiare	2
• Attestazione da parte del richiedente di spese per affitti e mutui in corso da € 401 a 600/mese a seguito della perdita della disponibilità dell'abitazione familiare	3
• Attestazione da parte del richiedente di spese per affitti e mutui in corso oltre € 601/mese a seguito della perdita della disponibilità dell'abitazione familiare	4
<b>Condizione lavorativa</b>	
• Condizione di disoccupazione comprovata da dichiarazione del cento per l'impiego	3
• Attestata ricerca occupazione/frequenza di percorsi formativi per la riqualificazione delle competenze lavorative	2
• Inserimento del lavoratore nelle liste di mobilità individuale o collettiva o in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria (con riduzione oraria superiore al 30%)	1

A parità di punteggio, le domande verranno collocate in graduatoria in base all'ordine cronologico di presentazione, tenendo conto della data e dell'ora di registrazione della domanda.

## 6. Progetto personalizzato

Il progetto personalizzato è parte integrante del patto di corresponsabilità che deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal richiedente oltre che dal responsabile referente del Consultorio pubblico o privato accreditato e a contratto.

Il progetto personalizzato deve riportare:

- gli elementi di anamnesi sociale/sociosanitaria utili a definire gli interventi complessi e integrati di sostegno (ivi compreso quelli attivabili dal Comune di residenza) comprese eventuali criticità rilevabili;
- le proposte di aiuto, oltre al contributo regionale, prospettate al beneficiario/a (anche a seguito degli esiti dei contatti avuti con l'ente locale o altri enti coinvolti) per l'acquisizione dell'autonomia economica e/o sociale;
- le modalità di collaborazione per la gestione del progetto con altri enti (ad esempio contatti con eventuali aziende/associazioni per inserimento lavorativo, con l'ente locale per una presa in carico sociale, l'eventuale attivazione di interventi di aiuto del Comune anche su altri membri della famiglia (con particolare riferimento ai figli minori, come ad esempio il pagamento della mensa scolastica o la retta del nido, eventuali aiuti materiali da parte di associazioni non profit ecc.);
- le eventuali aree di criticità;
- le verifiche e le modalità di monitoraggio periodico previsti;

- l'impegno da parte del beneficiario a prestare i colloqui per tutto il periodo di vigenza del progetto e per quello successivo alla conclusione dello stesso presso la struttura dove è stato sottoscritto il progetto anche in caso di cambio di residenza dello stesso.

## 7. Compiti delle ASL

Alle ASL è affidata la regia dell'iniziativa con particolare riferimento agli interventi di sostegno messi in campo nell'ambito delle funzioni consultoriali, alle misure di carattere economico, ivi compresi l'autorizzazione al contributo regionale, al monitoraggio e al controllo delle risorse mensilmente erogate, nonché alla realizzazione dei progetti personalizzati in termini di monitoraggio e verifica. In tale contesto risulta fondamentale il lavoro di collaborazione con i Comuni e gli altri enti coinvolti.

Ciò anche attraverso la promozione e la sottoscrizione di protocolli d'intesa, sull'esempio anche di quanto già sperimentato con DGR 144/2013, e di quant'altro utile a una presa in carico effettiva e integrata della famiglia nelle fasi di difficoltà legate alla separazione ed al divorzio.

In particolare le ASL:

- emanano l'avviso pubblico, al quale dovrà essere data la più ampia diffusione, attraverso anche il coinvolgimento delle Associazioni rappresentative dei genitori separati per poter raggiungere tutti gli aventi diritto in modo complessivo, entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione della presente delibera e, nei successivi 20 gg, dalla scadenza dei termini per presentazione delle domande, approvano la graduatoria dei soggetti ammessi al contributo;
- individuano e autorizzano, attraverso il Servizio Famiglia, i consultori familiari pubblici o privati accreditati e a contratto a predisporre e gestire, per conto dell'ASL, la realizzazione del progetto individualizzato;
- attivano il rilascio delle carte di credito prepagate per il numero di mesi previsti dal progetto, dopo il caricamento degli stessi progetti da parte dei consultori competenti;
- verificano, attraverso il Servizio Famiglia, presso il casellario giudiziario l'idoneità dei richiedenti (i soggetti non devono essere condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale);
- autorizzano l'istituto di credito ad attivare la carta prepagata e mensilmente ad erogare le somme stabilite nel patto di corresponsabilità, dopo aver verificato l'effettuazione del colloquio;
- verificano e monitorano gli interventi, sia di sostegno economico che di sostegno sociale, volti alla realizzazione del patto di corresponsabilità (che riporta analiticamente il progetto individualizzato) stabilito tra l'ASL e il beneficiario degli interventi attraverso il Dipartimento ASSI - Struttura preposta alla vigilanza e controllo dell'ASL stessa;
- promuovono e verificano, attraverso il Dipartimento ASSI - Struttura preposta alla vigilanza e controllo - che venga attivata una concreta collaborazione tra gli Enti e i soggetti coinvolti (ivi compreso il beneficiario) affinché il patto di corresponsabilità possa essere onorato da parte di tutti a garanzia di una presa in carico integrata della persona;
- sottoscrivono i predetti protocolli d'intesa tra ASL, Enti locali e altre istituzioni pubbliche ed in particolare quelli volti a favorire l'erogazione di ulteriori interventi di

sostegno da parte degli enti competenti (es. ricerca alloggio, canone agevolato ecc.);

- rendicontano attraverso il Dipartimento ASSI – Struttura preposta alla vigilanza e controllo - l'andamento dell'iniziativa a seguito della conclusione dei progetti, in modo da evidenziare le attività realizzate per modificare le situazioni indesiderate. Tali controlli dovranno essere effettuati a distanza di 12 mesi successivi al termine dei progetti e non oltre i 20 mesi successivi;
- effettuano i necessari controlli, attraverso il Dipartimento ASSI – Struttura preposta alla vigilanza e controllo - sulla corretta applicazione dei contenuti del progetto adottato, anche rispetto all'esistenza dei requisiti di accesso da parte dei beneficiari;
- le ASL e i consultori dovranno assicurare la verifica relativa a quanto disciplinato dall'articolo 2 della legge, in particolare attraverso i colloqui mensili e il patto di corresponsabilità e mediante i controlli, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai sensi dell'art. 46 del medesimo decreto in merito all'assenza di condanne per i reati sopraindicati.

## **8. Compito dei consultori pubblici e privati, accreditati e a contratto**

I consultori pubblici e privati accreditati e a contratto devono aderire formalmente affinché l'ASL stessa, attraverso il Servizio Famiglia, possa autorizzarne la gestione dei progetti.

I consultori pubblici e privati individuati per l'iniziativa dovranno:

- raccogliere le domande, caricarle sull'apposito applicativo, controllare i requisiti e segnalare alle ASL eventuali cause di inammissibilità della domanda;
- a seguito dell'approvazione della graduatoria da parte della ASL, predisporre i progetti personalizzati che dovranno essere attuati in stretta collaborazione ed integrazione con il Comune di residenza, il soggetto beneficiario e gli eventuali altri enti pubblici e/o privati che possono contribuire con propri interventi o competenze al sostegno della persona. I progetti personalizzati devono essere caricati sull'apposito applicativo informatico entro 25 giorni dall'approvazione della graduatoria ASL;
- sottoscrivere il patto e verificare lo svolgimento del programma di intervento e del progetto e il rispetto dei suoi contenuti.

I consultori attivano, nell'ambito della presente iniziativa, interventi di sostegno alle famiglie quali:

- l'organizzazione nel consultorio di spazi, ben visibili ed identificabili, dedicati alle relazioni familiari, all'orientamento, alla consulenza legale, psicologica, sociale, educativa, ad incontri di gruppo ecc. con particolare attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto familiare;
- la promozione, nell'ambito del consultorio, di uno spazio dedicato alle relazioni familiari, in cui realizzare iniziative volte a favorire l'auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, anche coinvolgendo associazioni di riferimento presenti sul territorio, garantendone l'apertura negli orari e nei giorni più consoni alle famiglie.

## **9. Compito degli Enti Locali**

Gli Enti Locali partecipano alla predisposizione dei progetti d'intervento personalizzati in stretta collaborazione ed integrazione tra l'ASL e il soggetto beneficiario. In particolare il Comune è coinvolto, nell'ambito delle proprie competenze e risorse, attraverso:

- l'indicazione di elementi utili a stabilire la situazione economica (ad es. attestazione ISEE, valutazione sulla situazione di disagio economico della persona o del nucleo familiare);
- l'attivazione di servizi o altre formule di aiuto a completamento dell'intervento integrato sulla famiglia e sui minori;
- la stipulazione dei protocolli d'intesa con le ASL e altre istituzioni pubbliche o private per la messa a disposizione del genitore separato che abbia perso l'abitazione, di alloggi ad un canone agevolato.

## **10. Compiti del destinatario**

Il beneficiario del contributo è tenuto a:

- sottoscrivere il patto di corresponsabilità contenente il progetto personalizzato;
- collaborare attivamente alla realizzazione dello stesso, rispettandone le prescrizioni contenute;
- mantenere un rapporto continuativo, durante tutta la durata del progetto, con i referenti del consultorio;
- impegnarsi nell'esercizio della propria funzione genitoriale educativa nei confronti dei figli rispettando gli impegni assunti in sede di separazione;
- impegnarsi a produrre la documentazione attestante i requisiti e l'eventuale documentazione richiesta dalla ASL in fase di controllo.

## **11. Modalità di gestione**

Per l'erogazione del contributo, Regione Lombardia si avvale della collaborazione di un Istituto di credito, regolata mediante apposita convenzione.

L'Istituto accredita i contributi mensili su carte di debito prepagate predisposte a tal fine e messe a disposizione dei singoli beneficiari.

È attiva una piattaforma regionale web, ad accesso riservato ai consultori familiari pubblici e privati accreditati e a contratto per la segnalazione dei nominativi dei richiedenti in possesso dei requisiti che verranno ammessi al contributo da parte delle ASL.